

COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 DEL 26-11-2009

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE E STATUTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI LOCALI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO) DELLA PROVINCIA DI MILANO DENOMINATO "AUTORITA' D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO".

Il giorno 26-11-2009, alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei 3 giorni precedenti l'adunanza.

Assume la presidenza il Vice Sindaco, FRANCO MARIA TOSCANO, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Assessori esterni: partecipano SERAFINI ANTONIO E UMBERTO RADICI.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

DE PASQUALE ANNA
BIELLI ORIETTA
ROBECCHI FRANCESCO
TOSCANO FRANCO MARIA
COSTA EMILIANO
CATTONI GIAN PIETRO
DEL BEN DANIELE
PREVITALI FEDERICO
PANARA MASSIMO
TARANTOLA M. GRAZIA
TARANTOLA CARLO
CIVIERO ARMANDO
CRESPI ALESSANDRO
FERRARIO MICHELE
GARAVAGLIA ENRICO

Assenti/Assenti giustificati

PASI PIERLUIGI
MERONI CARLO

Membri ASSEGNATI 17 PRESENTI 15

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- si è insediata la Conferenza d'Ambito della provincia di Milano, quale forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali ricompresi nello stesso ATO, per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo;
- che a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza d'Ambito della Convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli enti ricompresi nell'ATO della provincia di Milano, questo Consiglio ha provveduto a formalizzare l'adesione all'ATO;

ATTESO che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" nell'ambito della disciplina del servizio idrico integrato ha disposto all'art. 148 c.1 che l'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, c.1;

RILEVATO che a seguito dell'entrata in vigore del suddetto D.Lgs. 152/06 la Regione Lombardia ha provveduto con l'emanazione della L.R. 8 agosto 2006, n.18 a confermare la delimitazione degli ATO entro i confini provinciali delle 11 Province lombarde, nonché l'ATO Città di Milano entro i confini amministrativi del Comune, prevedendo tra le forme e i modi per assicurare la cooperazione tra gli enti ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale il modello previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Autorità d'Ambito, con deliberazione n. 1 del 28/05/2009, ha approvato gli atti per la costituzione del Consorzio ex art. 31 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. tra gli Enti Locali ricompresi nell'ATO della provincia di Milano, nei testi ivi allegati;

PRESO ATTO che partecipano all'Autorità d'Ambito della provincia di Milano la Provincia e i Comuni del territorio della provincia di Milano, rappresentati nell'organo assembleare dal Presidente, o suo delegato, della Provincia che la presiede e dai Sindaci o dagli Assessori o dai Consiglieri delegati dei Comuni, ovvero per i Comuni aderenti alle Comunità Montane dalle medesime Comunità Montane per delega dei Comuni, con quote di partecipazione calcolate in proporzione alla popolazione residente quale risultante dall'ultimo censimento nazionale ISTAT, scomputata quota di partecipazione della Provincia nella misura del 10%;

ATTESO che gli atti approvati dall'Autorità d'Ambito devono essere ratificati dagli Organi competenti degli Enti locali ricompresi nell'ATO;

VISTA la Convenzione per la costituzione del Consorzio tra gli Enti Locali ricompresi nell'ATO della provincia di Milano denominato "Autorità d'Ambito provincia di Milano", che viene allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 10 (dieci) articoli, nonché l'allegato Statuto del Consorzio, che si compone di n. 22 (ventidue) articoli e l'allegato A (quote di partecipazione del Consorzio), nei testi approvati dall'Autorità d'Ambito con Deliberazione n. 1/2009 nella seduta del 28/05/2009;

DATO atto che l'oggetto di cui alla presente deliberazione è stato esaminato dalla Commissione consiliare Territorio congiunta alla Commissione Bilancio Affari generali il 20.11.2009;

RAMMENTATO che ai sensi del art. 148 c.1 del D.Lgs 152/06 e della LR 26/03 come modificata e integrata dalla LR 18/06 la partecipazione all'Autorità d'Ambito è obbligatoria e che pertanto come previsto dall'art. 13 bis della citata LR 26/03 in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge, la Regione procede alla nomina di un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto;

Visti i seguenti interventi:

Il consigliere comunale sig. Massimo Panara: spiega l'argomento posto all'o.d.g. Verrà approvata la deliberazione. La L.R. n. 26/2003 disciplina la costituzione dell'ATO, la Conferenza dei Sindaci aveva approvato la costituzione di un consorzio tra enti locali, si disciplina filiera acqua, dal prelievo a distribuzione a convogliamento e depurazione, la L.R. aveva previsto la distinzione tra la propria struttura e la gestione dell'acqua, la Corte Costituzionale lo ha dichiarato illegittimo, ma non disapplica la L.R., l'ATO quindi può andare avanti, la costituzione in consorzio è previsto dalla L.R., i Comuni sono invitati ad approvare la convenzione e lo Statuto. Riassume brevemente i punti dello Statuto, durata del consorzio 29 anni.

Il consigliere sig. Gian Pietro Cattoni: tra Milano e provincia Monza Brianza gli ATO sono 2, uno a nord (gestito da CAP) e uno a sud (gestito da TASM). (Panara: legge lettera del Presidente della Provincia che indica due ambiti).

Si dividono le due aree di influenza e viene a mancare la competizione, speriamo che gli amministratori operino trasferimenti per i servizi essenziali, ci dovrebbe essere controllo importante, l'alternativa è che si creino carrozzoni, si deve fare controllo, spesso si vota all'unanimità, in questi casi è una scelta di convenienza.

Con voti:

astenuti n. 3 (Cattoni, Del Ben, Crespi)

favorevoli n. 12

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione per la costituzione del Consorzio tra gli Enti Locali ricompresi nell'ATO della provincia di Milano denominato "Autorità d'Ambito provincia di Milano", che viene allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 10 (dieci) articoli, nonché l'allegato Statuto del Consorzio, che si compone di n. 22 (ventidue) articoli e l'allegato A (quote di partecipazione del Consorzio), nei testi approvati dall'Autorità d'Ambito con Deliberazione n. 1/2009 nella seduta del 28/05/2009, fatta salva eventuale integrazione ad opera della Conferenza dei Sindaci sulla bozza di convenzione;
2. di dare atto che ai fini dell'adesione al Consorzio la Convenzione verrà sottoscritta dal Sindaco o suo delegato, in rappresentanza del Comune;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Segreteria Tecnica dell'AATO entro 10 giorni dalla sua approvazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti astenuti n. 3 (Cattoni, Del Ben, Crespi)

favorevoli n. 12

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000.



pto 13

Allegato delibera C.C./G.M.
n. 60 del 26/11/09

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE
DEL CONSORZIO TRA ENTI LOCALI RICOMPRESI
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO
DENOMINATO**

“AUTORITA' D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO”

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE
DEL CONSORZIO TRA ENTI LOCALI RICOMPRESI
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI MILANO
DENOMINATO

“AUTORITA’ D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO”

PREMESSO CHE

1. l'attuale forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti ATO Provincia di Milano (di seguito “ATO”), è realizzata mediante apposita Conferenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
2. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) contiene la disciplina in materia di risorse idriche che abroga e sostituisce la precedente normativa di cui alla legge n. 36/1994;
3. l'articolo 148, comma 1, del d.lgs. 152/2006 individua l'Autorità d'Ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale, delimitato dalla competente Regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente;
4. l'articolo 148, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le regioni disciplinino le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;
5. con legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*) e s.m.i., la Regione Lombardia (di seguito, la “Regione”) ha stabilito che gli Enti locali interessati possano costituire un Consorzio per l'esercizio associato delle funzioni attinenti il servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. l'Autorità d'Ambito dell'ATO Provincia di Milano intende modificare l'attuale forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti ATO strutturandosi in Consorzio, poiché attraverso tale vincolo collaborativo è possibile adeguare le regole di funzionamento e di governance dell'Autorità d'Ambito, al fine di renderla più adatta a quelli che diverranno i compiti principali nei prossimi anni: ossia la vigilanza e il controllo sull'operato delle società di erogazione e di gestione, sullo stato di attuazione del Piano d'Ambito e sulla qualità e sicurezza del servizio erogato;
7. rientra nelle competenze della Regione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera b), della l.r. n. 26/2003, l'approvazione dello schema tipo di convenzione tra Enti locali ricompresi nello stesso ambito territoriale ottimale per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
8. la stipula della convenzione per la costituzione del Consorzio deve essere appositamente formalizzata sulla base dello schema tipo predisposto dalla Regione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

visto lo schema tipo di convenzione per la costituzione del Consorzio predisposto dalla Regione, allo scopo di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dal complesso dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano nell'anno [•], il giorno [•] del mese di [•], sono presenti le persone avanti specificate, ciascuna autorizzata alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti locali, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

.....(OMISSIS)

Per concorde comune assenso si conviene e si stipula tra le parti quanto segue:

CONTENUTI E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Articolo 1 (Ambito territoriale ottimale)

1. E' individuato, in attuazione della l.r. n. 26/2003 e s.m.i., l'ATO della provincia di Milano, del quale è allegata una cartografia che costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Dell'ATO fanno obbligatoriamente parte tutti i Comuni della circoscrizione provinciale milanese, con esclusione del Comune di Milano, e la Provincia di Milano.

Articolo 2 (Finalità e oggetto della convenzione)

1. Tra comuni e provincia appartenenti all'ATO si addivene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 ed in attuazione dell'art. 48 della Lr. n. 26/2003, alla presente convenzione per la costituzione del Consorzio al quale partecipano, in via obbligatoria, gli enti locali sopra richiamati, secondo lo Statuto allegato, quale parte integrante della presente convenzione ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 267/2000.
2. Tale forma di organizzazione dovrà garantire, secondo le regole di funzionamento stabilite nello Statuto, l'organizzazione del servizio idrico integrato nell'ATO, nonché l'espletamento delle funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo, quantitativo e qualitativo, sullo svolgimento del servizio stesso, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e secondo le modalità e i principi direttivi stabiliti dalla l.r. n. 26/2003 e s.m.i.
3. Il Consorzio, sulla base di specifiche intese tra gli Enti Locali consorziati, può essere delegato a svolgere ulteriori funzioni o attività attribuite dalla legislazione vigente ai medesimi Enti Locali, purché connesse con le finalità consortili stabilite nei commi precedenti.

Articolo 3 (Consorzio)

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia patrimoniale, finanziaria ed economica per quanto connesso all'esercizio delle proprie funzioni ed ad esso si applicano, con particolare riferimento agli aspetti contabili, giusto il rinvio all'art. 114 del d.lgs. 267/00 e s.m.i., le norme per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Alla convocazione dell'assemblea di insediamento del Consorzio, costituito in attuazione della presente convenzione, provvede il Presidente della Provincia di Milano, o un suo delegato, entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, come stabilita dal successivo art. 10, comma 1, e comunque dopo la nomina del Presidente della Provincia di Milano conseguente alle elezioni amministrative del 2009.
L'assemblea di insediamento deve nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori, secondo le norme previste dall'allegato Statuto consortile.
3. La rappresentanza in seno all'assemblea consortile spetta al Presidente della Provincia e ai sindaci, o agli assessori o ai consiglieri delegati, della provincia e dei comuni ricadenti nell'ATO.
4. Le quote di partecipazione dei comuni al Consorzio, calcolate in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, come risultante dall'ultimo censimento demografico antecedente alla costituzione del Consorzio, scomputata la percentuale di partecipazione della Provincia di cui al successivo comma, sono riportate nell'Allegato A dello Statuto allegato alla presente Convenzione.
5. Al fine di garantire equa rappresentatività alle diverse esigenze del territorio, alla Provincia di Milano è attribuita una quota di partecipazione al Consorzio pari al 10%.
6. Sono organi del Consorzio: l'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Direttore Generale o, in alternativa, il Direttore; il Collegio dei revisori. Essi operano con le modalità ed i poteri ad essi conferiti dall'allegato Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 4 (Durata della convenzione)

1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in 29 (ventinove) anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente atto.
2. Alla scadenza del termine, la convenzione può essere prorogata.

Articolo 5 (Adeguamenti della convenzione)

1. Nel caso di successione e/o modificazione delle vigenti leggi, gli adeguamenti della presente convenzione opereranno automaticamente nel caso del solo recepimento del testo normativo; in alternativa, saranno predisposti appositi atti aggiuntivi, che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente convenzione.
2. La presente convenzione si adeguerà automaticamente alle modifiche rese necessarie in seguito all'insediamento dell'Autorità d'Ambito dell'ATO della Provincia di Monza e Brianza.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della l.r. n. 26/2003, il Consorzio modifichi i confini dell'ATO, includendo nuovi comuni o escludendone altri, la presente convenzione dovrà ritenersi automaticamente modificata.

Articolo 6 (Aree di interambito)

1. Il Consorzio, al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, individua con le Autorità degli ambiti territoriali interessati le aree di interambito ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della l.r. n. 26/2003.
2. Successivamente all'individuazione delle aree di interambito, il Consorzio, d'intesa con le Autorità di cui al comma precedente, procede alla programmazione degli interventi e alla conseguente definizione di politiche tariffarie coerenti.
3. Le Autorità di cui al comma 1 articolano i rispettivi Piani d'Ambito per interambiti e definiscono, attraverso appositi Accordi di Programma, un percorso omogeneo di attuazione delle opere e degli investimenti previsti nell'area di interambito, la cui realizzazione spetta alle società individuate, da ogni singolo ATO, per la gestione di reti ed impianti, ciascuna per il proprio territorio di competenza.

Articolo 7 (Obblighi e garanzie)

1. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza degli Enti locali consorziati o delle società proprietarie degli impianti.
Gli Enti locali consorziati autorizzano il o i soggetti gestori ed il o i soggetti erogatori, ciascuno in base alle proprie competenze gestionali, per la durata del contratto di servizio, a utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi d'intervento concordati o pianificati in sede di Piano d'Ambito, sempre e comunque nel rispetto delle condizioni previste e delle modalità di intervento prescritte nei contratti di servizio da stipularsi tra consorzio e soggetti erogatore e gestore.
2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal o dai soggetti gestori ed erogatori, il contratto di servizio prevederà la prestazione di garanzie fideiussorie a favore degli Enti locali consorziati, in conformità alle vigenti disposizioni.

Articolo 8 (Oneri economici)

1. Gli oneri relativi ai costi derivanti dall'insediamento e dal funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo del consorzio sono posti a carico dei singoli Comuni e della Provincia in base alle rispettive percentuali di partecipazione al consorzio.

I restanti costi di funzionamento del consorzio sono posti a carico della tariffa del servizio idrico integrato

2. Oltre alle entrate derivanti dalle quote a carico degli Enti consorziati e/o della tariffa, il Consorzio può conseguire altri introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali.

3. La quota a carico degli Enti locali consorziati viene determinata in sede di approvazione del Bilancio annuale di previsione, fatto salvo il calcolo del conguaglio all'atto dell'approvazione del consuntivo dell'anno di competenza.

Il versamento delle quote di competenza, salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea consortile, deve avvenire entro il primo quadrimestre dell'anno. Alle quote versate in ritardo si applicano gli interessi legali.

4. Le eventuali quote a carico della tariffa del servizio idrico integrato sono trasferite dai soggetti erogatori al Consorzio secondo le modalità e la tempistica da concordarsi con apposito atto.

Articolo 9. (Norme Transitorie)

1. Il Comitato Ristretto dell'Autorità dell'ATO decade con l'avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

2. Il Consorzio subentrerà a tutti gli effetti nel contratto in essere del Dirigente Responsabile dell'attuale Segreteria Tecnica dell'ATO.

Il Consorzio subentrerà altresì in tutti i contratti, accordi o convenzioni in essere sottoscritti dall'Autorità d'Ambito con soggetti terzi, persone fisiche e/o giuridiche.

3. Il personale della Provincia di Milano messo a disposizione della Segreteria Tecnica dell'ATO verrà trasferito al Consorzio. Detto personale, conserverà la posizione giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento e ad esso continuano ad applicarsi i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva del comparto "Regione - Autonomie locali" nonché quelli decentrati sottoscritti ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 165/2001. L'anzianità maturata dagli stessi nell'Ente Provincia è considerata a tutti gli effetti per la progressione in carriera nel Consorzio.

4. In caso di cessazione del Consorzio, la Provincia di Milano assicura il rientro, nel proprio organico, del personale di cui al punto precedente trasferito al Consorzio.

5. La Provincia di Milano trasferirà al Consorzio la quota di competenza del saldo delle somme fino ad oggi recepite nel Bilancio provinciale e vincolate alle attività e alla gestione dell'ATO della Provincia di Milano e/o a qualsiasi titolo di pertinenza dello stesso.

Tale trasferimento avverrà all'indomani dell'attivazione di autonomo servizio di tesoreria e di cassa da parte del Consorzio

Nelle more dell'attivazione dell'autonomo servizio di tesoreria e di cassa da parte del Consorzio, l'espletamento di tale servizio rimane in capo allo stesso Tesoriere della Provincia che continuerà ad operare alle medesime condizioni e con le medesime modalità garantite all'Autorità d'Ambito operante sotto forma di Convenzione.

7. Gli Enti Locali di cui all'art. 1 devono sottoscrivere la presente convenzione entro 150 (centocinquanta) giorni dall'approvazione della stessa da parte della Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano. Essendo la partecipazione all'ATO obbligatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148, comma 1, del d.lgs. 152/2006, agli Enti Locali non aderenti al Consorzio si applicheranno i seguenti provvedimenti:

- comunicazione alla Regione Lombardia per l'attivazione delle procedure previste dall'art. 13 bis della l.r. 26/2003 e s.m.i;

- sospensione e/o differimento, da parte dell'Autorità d'Ambito, di qualsiasi contributo a sostegno di interventi, di opere e/o di infrastrutture idriche da realizzarsi nel territorio dell'Ente Locale non ancora aderente;

- sospensione e/o differimento dell'esecuzione delle opere previste dal Piano d'Ambito da realizzare, nel territorio dell'Ente Locale non ancora aderente, con le risorse derivanti dalla tariffa d'Ambito.

8. Nel caso di ritardata adesione al Consorzio da parte di un Ente locale, questi dovrà comunque concorrere alle spese consortili pregresse, in proporzione alla quota parte di sua spettanza, così come definita ai sensi della presente convenzione.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

1. La presente convenzione entra in vigore, a partire dalla data di sottoscrizione di almeno l'80% del numero degli Enti Locali di cui all'articolo 2, che siano rappresentativi di almeno l'80% delle quote di partecipazione consortile stabilite dallo Statuto.

2. L'operatività del Consorzio decorre dalla data di avvenuto insediamento della prima assemblea consortile, convocata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente convenzione.

Con l'avvenuto insediamento della prima assemblea consortile cessa di avere effetto la precedente convenzione di cooperazione approvata dalla Conferenza d'Ambito dell'ATO con Deliberazione n. 8 del 25 febbraio 2002 e s.m.i.;

Letto, approvato e sottoscritto

STATUTO
"AUTORITA' D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO"

INDICE

Allegato delibera C.C./G.M.
n. 60 del 26/11/09

Articolo 1	Costituzione e denominazione
Articolo 2	Durata e Sede
Articolo 3	Finalità Articolo Funzioni
Articolo 5	Quote di partecipazione
Articolo 6	Organi del Consorzio
Articolo 7	Assemblea
Articolo 8	Attribuzioni dell'Assemblea
Articolo 9	Convocazione dell'Assemblea
Articolo 10	Funzionamento dell'Assemblea
Articolo 11	Consiglio di Amministrazione
Articolo 12	Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Articolo 13	Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Articolo 14	Presidente
Articolo 15	Direttore Generale
Articolo 16	Direttore, uffici e personale
Articolo 17	Collegio dei revisori
Articolo 18	Patrimonio, contabilità e finanza
Articolo 19	Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati
Articolo 20	Conflitti
Articolo 21	Cessazione del Consorzio
Articolo 22	Norme finali di rinvio

STATUTO

"AUTORITA' D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO"

Articolo 1 - Costituzione e denominazione -

1. In applicazione dell'articolo 148 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 48, comma 1, della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. tra i seguenti Enti locali:

[..]

[..]

[..]

è costituito un Consorzio ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 267/2000, denominato "Autorità d'Ambito della Provincia di Milano".

Articolo 2 - Durata e Sede -

1. Il Consorzio è costituito a tempo determinato e cessa allo scadere della Convenzione istitutiva (di durata pari a ventinove anni) approvata dagli Enti locali consorziati.

2. Il Consorzio ha sede nel Comune di Milano.

3. La sede e gli uffici degli organi del Consorzio sono messi a disposizione a titolo gratuito dalla Provincia di Milano.

Articolo 3 - Finalità -

1. Il Consorzio costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano (ATO) per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo. In particolare, il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale e di provvedere all'esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento di detto servizio ai sensi del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 1, comma 9, e dell'articolo 48 della l.r. n. 26/2003 e s.m.i.

Il Consorzio, secondo le modalità di cui al successivo art. 8, approva e modifica altresì il sistema

tariffario, in attuazione dell'articolo 48, comma 2, lettera e), della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti.

2. Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti locali consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio; in particolare: a) organizzano incontri con gli Enti locali consorziati, anche partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte) b) divulgano ed illustrano la propria attività con eventuali relazioni periodiche da trasmettere agli Enti locali consorziati.

Articolo 4 - Funzioni -

Il Consorzio svolge le funzioni previste dalla l.r. n. 26/2003 e s.m.i., dalle normative di riferimento sul ciclo idrico integrato e dalla Convenzione istitutiva approvata dagli Enti locali consorziati.

Articolo 5 - Quote di partecipazione -

1. Le quote di partecipazione dei Comuni al Consorzio, calcolate in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, come risultante dall'ultimo censimento demografico antecedente alla costituzione del Consorzio, scomputata la percentuale di partecipazione della Provincia di cui al successivo comma, sono riportate nell'Allegato A del presente Statuto.

Le quote di partecipazione dei Comuni al Consorzio sono aggiornate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione per effetto ed in ragione della verifica decennale delle variazioni demografiche rilevate dall'ultimo censimento disponibile dei dati costituenti la base di calcolo delle stesse, ed avranno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla verifica.

2. Al fine di garantire equa rappresentatività alle diverse esigenze del territorio, alla Provincia di Milano è attribuita una quota di partecipazione al Consorzio pari al 10%.

Articolo 6 - Organi del Consorzio -

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) il Direttore Generale o, in alternativa, il Direttore;

e) il Collegio dei revisori.

Articolo 7 – Assemblea -

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti locali consorziati nella persona del Presidente della Provincia di Milano, o di suo delegato, e dei Sindaci o loro delegati.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

a) la verifica della regolarità della costituzione, l'organizzazione e la direzione delle sedute dell'Assemblea nonché l'accertamento dei risultati delle votazioni;

b) la sottoscrizione dei verbali assembleari;

c) la vigilanza sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dall'Assemblea;

d) ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi.

3. Il mandato di rappresentanza e l'eventuale delega di cui al punto 1 cessano di diritto quando il Sindaco o il Presidente della Provincia decadono dalle rispettive cariche.

Articolo 8 - Attribuzioni dell'Assemblea -

1. L'Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività del Consorzio e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

a) individuazione su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle politiche e delle strategie volte a organizzare e controllare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle normative europee, statali e regionali;

b) approvazione e modifica, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra il Consorzio e i soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico;

c) approvazione e modifica, su proposta del Consiglio di Amministrazione del piano d'ambito, del relativo sistema tariffario e delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;

d) affidamento, modifica e revoca, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del servizio idrico integrato;

- e) approvazione del rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione in merito alla verifica svolta sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico, nonché in merito al controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
- f) definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
- g) individuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152/2006;
- h) elezione e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso;
- i) elezione e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi e/o gettoni di presenza;
- l) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e determinazione dei relativi compensi;
- m) approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
- n) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- o) approvazione e modifiche su proposta del Consiglio di Amministrazione dello Statuto consortile e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- p) decisione in merito alla previsione o meno della nomina del Direttore Generale su proposta del consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso;
- q) ogni altro provvedimento demandato alla sua competenza da leggi o regolamenti.

2. La proposta di revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti o di uno dei membri dello stesso, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti dell'Assemblea, e deve essere motivata da gravi violazioni dei loro compiti istituzionali. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea -

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e per l'approvazione degli atti di competenza.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre per trattare argomenti di competenza tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario ed ogni volta che lo richieda almeno un terzo, in termini numerici o di quote di partecipazione, degli Enti locali consorziati.
3. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della prima e della seconda convocazione dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante servizio postale, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo.
5. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza mediante telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo recante in sintesi gli argomenti da trattare.
6. Almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione degli Enti locali consorziati. Tale termine è ridotto a 12 (dodici) ore nei casi di convocazione d'urgenza ai sensi del precedente comma 5.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano alle sedute dell'Assemblea.

Articolo 10 - Funzionamento dell'Assemblea -

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino la maggioranza delle quote attribuite agli Enti locali consorziati.
3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino almeno il 30 (trenta) per cento delle quote attribuite agli Enti locali consorziati.

4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in Assemblea.

5. Nelle Assemblee convocate per decidere sulle materie di cui all'articolo 48, comma 3, della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. , le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole, in prima convocazione, della maggioranza assoluta degli Enti locali consorziati e, in seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

6. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di 4 (quattro) componenti eletti dall'Assemblea secondo le modalità prescritte dal presente Statuto, tenendo conto della necessità di garantire equa rappresentatività alle diverse esigenze dei territori ricadenti nell'ATO.

Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte e per uffici pubblici ricoperti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri un Vice Presidente.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni.

3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede all'integrazione del Consiglio nella sua prima seduta, che è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.

4. In ogni caso, se decadono dalla carica 3 (tre) o più amministratori l'intero Consiglio è decaduto.

5. Non possono ricoprire la carica di amministratori del Consorzio e, se nominati, decadono, gli amministratori e i dirigenti dei soggetti cui compete la gestione e/o l'erogazione del servizio idrico integrato nell'ATO della Provincia di Milano.

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e delibera in merito a tutti gli argomenti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, oltre agli atti propositivi di cui al precedente articolo 8, il Consiglio:

- a) vigila sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico e controlla il rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- c) promuove presso le Autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
- d) fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della Convenzione, assume il personale compresi i dirigenti, stabilendone i relativi compensi e, se previsto dall'Assemblea, nomina il Direttore Generale, delibera altresì il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari, specificandone i relativi compensi;
- e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f) provvede alle spese e agli acquisti necessari in ordine al funzionamento del Consorzio;
- g) approva i regolamenti interni;
- h) approva la pianta organica del personale del Consorzio;
- i) provvede a tutto quanto non espressamente demandato per legge e per Statuto ad altri organi consortili;
- j) propone all'Assemblea l'attribuzione al Consorzio di ulteriori funzioni.

Articolo 13 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede del Consorzio o altrove, purché entro il perimetro della Provincia di Milano ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta

richiesta scritta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti; in tale ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 5 giorni dalla richiesta..

2. La convocazione è fatta per lettera raccomandata, fax od e-mail o altro mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), da recapitarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Revisore al recapito comunicato e risultante agli atti del Consiglio indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefax o e-mail spediti almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o di chi ne fa le veci.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per tele-conferenza o per videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti, personalmente identificato a cura del Presidente, sia in grado di intervenire in tempo reale (anche oralmente) durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, il tutto in modo che sia sempre assicurato il principio della collegialità delle decisioni dell'organo amministrativo. Sussistendo tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

5. Il Direttore Generale partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento.

6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Presidente -

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente oltre a convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e a firmarne i relativi processi verbali:

- a) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative, in particolare stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile;
- c) cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti in materia di servizio idrico integrato;
- d) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sull'ordinato svolgimento delle relative attività;
- e) esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto
- f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
- g) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
- h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile

Articolo 15 - Direttore Generale -

1. Al Direttore Generale si applicano, in relazione ai compiti affidati le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori.

2. Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone dotate di specifica preparazione professionale e gestionale, che abbiano già svolto, a livello dirigenziale, attività lavorativa presso enti e/o Azienda pubbliche o private operanti nei settori idrico o energetico

3. La nomina del direttore è a tempo determinato, per un triennio. Qualora prima della scadenza del triennio il consiglio di amministrazione non abbia deliberato circa la

cessazione o la conferma in carica del direttore, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro triennio.

4. Il Direttore generale è l'organo preposto alla gestione operativa dell'attività del Consorzio.

In particolare, assicura il raggiungimento dei risultati programmatici e dei compiti istituzionali attribuiti all'Autorità d'Ambito, sia in termini di servizio che in termini economici.

5. È altresì compito del Direttore Generale sviluppare un'organizzazione interna e del personale che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse consortili.

6. Il Direttore Generale svolge inoltre le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, potendosi far coadiuvare in ciò da persona in possesso di idonei requisiti professionali.

7. In veste di Segretario dell'Assemblea, provvede a trasmettere agli Enti locali consorziati le deliberazioni dell'Assemblea, entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio

8. L'ulteriore specificazione dei compiti del Direttore Generale risulta stabilito nel provvedimento di nomina.

9. In ogni caso, sono attribuiti al Direttore Generale tutti i compiti e tutte le funzioni attribuite alla Segreteria Tecnica dell'Autorità d'Ambito operante sotto forma di Convenzione.

10. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale del Consorzio nell'ambito dei poteri a lui conferiti.

Articolo 16 - Direttore, uffici e personale -

1. Il Consorzio è dotato di un ufficio di direzione costituito da un dirigente, con funzioni di Direttore ove non prevista dall'Assemblea la nomina del Direttore Generale, al quale è attribuita la responsabilità gestionale del consorzio.

2. Il Consorzio è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente nonché, in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli Enti locali consorziati, da altri enti pubblici oppure individuato attraverso altre forme contrattuali,

previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposita pianta organica approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Collegio dei revisori -

1. 1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitata dal Collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'articolo 234, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

2. I revisori durano in carica 3 (tre) anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di contabilità vigenti.

4. I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.

Articolo 18 - Patrimonio, contabilità e finanza -

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione attribuito a ciascun Ente locale consorziato proporzionalmente alla quota di partecipazione al Consorzio, così come determinate dall'articolo 5 del presente Statuto

Entrano a far parte del patrimonio consortile le eventuali acquisizioni effettuate dal Consorzio con mezzi propri.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dalle somme di cui all'articolo 9, comma 5, della Convenzione istitutiva.

2. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

3. Tutti i beni facenti parte del patrimonio del Consorzio sono iscritti nel libro cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

4. Per la finanza e la contabilità del consorzio si applicano le norme vigenti.

Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

La gestione contabile del Consorzio si uniforma al pareggio di bilancio tra costi e ricavi di competenza.

5. Il Consorzio, per il perseguimento dei propri scopi, si avvale dei seguenti mezzi:

- a) fondo di dotazione;
 - b) conferimenti o contributi comunitari, statali, regionali, provinciali o di altri enti;
 - c) quota della tariffa del servizio idrico integrato;
 - d) introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali;
 - e) provvista di debito sulla base delle normative pro tempore vigenti.
- 6) La ripartizione delle spese del consorzio avviene con le modalità previste nella convenzione istitutiva.

Articolo 19 - Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati -

1. Il Presidente provvede a trasmettere agli Enti locali consorziati, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio.

Articolo 20 – Conflitti -


Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti locali consorziati e tra di essi ed il Consorzio sono sottoposte al Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all'articolo 3 della l.r. n. 26/03 ed alle altre autorità competenti.

Articolo 21 - Cessazione del Consorzio -

In caso di cessazione del Consorzio, il patrimonio, al netto di eventuali oneri e passività, verrà ripartito tra i singoli Enti locali consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione così come risultanti dall'ultimo aggiornamento assembleare, e alla Provincia di Milano nella misura del 10% del totale.

Articolo 22 - Norme finali di rinvio -

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla legislazione per le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046



Allegato delibera C.C./G.M.

n. 60 del 26/11/09

Statuto "Autorità d'Ambito Provincia di Milano" - ALLEGATO A)

Quote di partecipazione dei Comuni al Consorzio


Codice Istat	Comune	Pop. legale Cens. ISTAT 2001 [ab.]	Quota di partecipazione [%]
15002	ABBIATEGRASSO	27.739	1,45
15005	ALBAIRATE	4.148	0,22
15007	ARCONATE	5.440	0,28
15009	ARESE	18.771	0,98
15010	ARLUNO	9.815	0,51
15011	ASSAGO	7.447	0,39
15250	BARANZATE	10.535	0,55
15012	BAREGGIO	15.759	0,82
15014	BASIANO	2.868	0,15
15015	BASIGLIO	8.336	0,44
15016	BELLINZAGO LOMBARDO	3.538	0,19
15019	BERNATE TICINO	2.941	0,15
15022	BESATE	1.729	0,09
15024	BINASCO	6.921	0,36
15026	BOFFALORA SOPRA TICINO	4.265	0,22
15027	BOLLATE	36.246	1,90
15032	BRESSO	27.132	1,42
15035	BUBBIANO	1.404	0,07
15036	BUCCINASCO	24.877	1,30
15038	BUSCATE	4.228	0,22
15039	BUSNAGO	4.576	0,24
15040	BUSSERO	8.493	0,44
15041	BUSTO GAROLFO	12.506	0,65
15042	CALVIGNASCO	1.029	0,05
15044	CAMBIAGO	4.852	0,25
15046	CANEGRATE	11.810	0,62
15047	CAPONAGO	4.524	0,24
15050	CARPIANO	2.409	0,13
15051	CARUGATE	12.635	0,66
15055	CASARILE	3.572	0,19
15058	CASOREZZO	4.633	0,24
15059	CASSANO D'ADDA	16.665	0,87
15060	CASSINA DE' PECCHI	12.326	0,65
15061	CASSINETTA DI LUGAGNANO	1.577	0,08
15062	CASTANO PRIMO	9.951	0,52
15070	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	26.958	1,41
15071	CERRO AL LAMBRO	4.348	0,23
15072	CERRO MAGGIORE	13.893	0,73
15074	CESANO BOSCONI	23.593	1,23
15076	CESATE	12.317	0,64



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Codice Istat	Comune	Pop. legale [ab.]	Quota di partecipazione [%]
15077	CINISELLO BALSAMO	72.050	3,77
15078	CISLIANO	3.303	0,17
15081	COLOGNO MONZESE	48.262	2,53
15082	COLTURANO	1.934	0,10
15085	CORBETTA	13.735	0,72
15086	CORMANO	18.056	0,95
15087	CORNAREDO	19.928	1,04
15088	CORNATE D'ADDA	9.238	0,48
15093	CORSICO	33.273	1,74
15096	CUGGIANO	7.516	0,39
15097	CUSAGO	3.046	0,16
15098	CUSANO MILANINO	19.850	1,04
15099	DAIRAGO	4.580	0,24
15101	DRESANO	2.342	0,12
15103	GAGGIANO	8.111	0,42
15105	GARBAGNATE MILANESE	27.276	1,43
15106	GESSATE	5.508	0,29
15108	GORGONZOLA	17.674	0,93
15110	GREZZAGO	2.090	0,11
15112	GUIDO VISCONTI	1.309	0,07
15113	INVERUNO	8.236	0,43
15114	INZAGO	8.919	0,47
15115	LACCHIARELLA	7.248	0,38
15116	LAINATE	23.660	1,24
15118	LEGNANO	53.797	2,82
15119	LENTATE SUL SEVESO	14.366	0,75
15122	LISCATE	3.408	0,18
15125	LOCATE DI TRIULZI	8.222	0,43
15130	MAGENTA	22.839	1,20
15131	MAGNAGO	7.811	0,41
15134	MARCALLO CON CASONE	5.192	0,27
15136	MASATE	2.459	0,13
15139	MEDIGLIA	10.287	0,54
15140	MELEGNANO	15.761	0,82
15142	MELZO	18.546	0,97
15144	MESERO	3.490	0,18
15150	MORIMONDO	1.134	0,06
15151	MOTTA VISCONTI	6.242	0,33
15154	NERVIANO	16.810	0,88
15155	NOSATE	638	0,03
15157	NOVATE MILANESE	19.889	1,04
15158	NOVIGLIO	3.025	0,16
15159	OPERA	13.373	0,70
15164	OSSONA	3.757	0,20
15165	OZZERO	1.347	0,07
15166	PADERNO DUGNANO	45.444	2,38
15167	PANTIGLIATE	5.154	0,27
15168	PARABIAGO	23.950	1,25
15169	PAULLO	10.108	0,53
15170	PERO	10.373	0,54
15171	PESCHIERA BORROMEO	20.264	1,06
15172	PESSANO CON BORNAGO	8.309	0,43
15173	PIEVE EMANUELE	15.759	0,82



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Codice Istat	Comune	Pop. legale Cens. ISTAT 2001 [ab.]	Quota di partecipazione [%]
15175	PIOLTELLO	31.936	1,67
15176	POGLIANO MILANESE	7.828	0,41
15177	POZZO D'ADDA	3.515	0,18
15178	POZZUOLO MARTESANA	7.233	0,38
15179	PREGNANA MILANESE	5.985	0,31
15181	RESCALDINA	13.025	0,68
15182	RHO	50.246	2,63
15183	ROBECCHETTO CON INDUNO	4.320	0,23
15184	ROBECCO SUL NAVIGLIO	6.174	0,32
15185	RODANO	4.325	0,23
15186	RONCELLO	2.354	0,12
15188	ROSATE	4.717	0,25
15189	ROZZANO	37.207	1,95
15191	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	7.258	0,38
15192	SAN DONATO MILANESE	32.354	1,69
15194	SAN GIORGIO SU LEGNANO	6.173	0,32
15195	SAN GIULIANO MILANESE	31.295	1,64
15201	SAN VITTORE OLONA	7.437	0,39
15202	SAN ZENONE AL LAMBRO	3.446	0,18
15200	SANTO STEFANO TICINO	3.870	0,20
15204	SEDRIANO	10.197	0,53
15205	SEGRATE	33.199	1,74
15206	SENAGO	18.899	0,99
15209	SESTO SAN GIOVANNI	78.850	4,13
15210	SETTALA	5.790	0,30
15211	SETTIMO MILANESE	17.134	0,90
15213	SOLARO	12.026	0,63
15219	TREZZANO ROSA	3.760	0,20
15220	TREZZANO SUL NAVIGLIO	18.114	0,95
15221	TREZZO SULL'ADDA	11.596	0,61
15222	TRIBIANO	2.234	0,12
15224	TRUCCAZZANO	4.353	0,23
15226	TURBIGO	7.225	0,38
15249	VANZAGHELLO	4.883	0,26
15229	VANZAGO	6.783	0,36
15230	VAPRIO D'ADDA	6.636	0,35
15235	VERMEZZO	3.091	0,16
15236	VERNATE	2.345	0,12
15237	VIGNATE	7.854	0,41
15248	VILLA CORTESE	6.113	0,32
15242	VIMODRONE	13.868	0,73
15243	VITTUONE	7.526	0,39
15244	VIZZOLO PREDABISSI	4.023	0,21
15246	ZELO SURREGONE	1.110	0,06
15247	ZIBIDO SAN GIACOMO	5.415	0,28
Totale		1.719.426	90
Provincia di Milano			10
Totale compresa Provincia di Milano			100

COMUNE DI ROSATE

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 26/11/09 DELIBERA N. 60
(Art.49 DLGS n.267/2000)

=====

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE E STATUTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI LOCALI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO) DELLA PROVINCIA DI MILANO DENOMINATO "AUTORITA' D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Il, 26.11.09 _____

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to and. Pietro Codazzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Il, _____

Il Responsabile di Ragioneria

PARERE DI LEGITTIMITA'

Visto con parere favorevole.

Li, _____

Il Segretario Comunale

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto si assicura la copertura finanziaria.

Li, _____

Il Ragioniere

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Si esprime parere favorevole alla citata _____ di bilancio.

Il, _____

Il Revisore del Conto

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
F.to Franco Maria Toscano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 11/12/2009 al 26/12/2009.

Rosate, 11/12/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 22/12/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 11.12.2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO



Dott.ssa Annalisa Fiori